

Articolo I

Entrata in vigore: 12 gennaio 1951, ai sensi dell'articolo XIII

Le Parti Contraenti,

Pdf by:
<https://www.pro-memoria.info>

Dopo aver considerato la dichiarazione fatta dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella sua risoluzione 96 (I) dell'11 dicembre 1946 che il genocidio è un crimine ai sensi del diritto internazionale, contrario allo spirito e agli obiettivi delle Nazioni Unite e condannato dal mondo civilizzato,

Riconoscendo che in tutti i periodi della storia il genocidio ha inflitto grandi perdite all'umanità, e

Essere convinti che, per liberare l'umanità da un flagello così odioso, sia necessaria la cooperazione internazionale,

Accetto come di seguito indicato:

Le Parti contraenti confermano che il genocidio, sia commesso in tempo di pace o in tempo di guerra, è un crimine ai sensi del diritto internazionale che si impegnano a prevenire e punire.

Articolo II

Nella presente Convenzione, per genocidio si intende uno qualsiasi dei seguenti atti commessi con l'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale:

(a) Uccidere i membri del gruppo;

Pdf by:
<https://www.pro-memoria.info>

(b) Causare gravi danni fisici o mentali ai membri del gruppo;

(c) Infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita calcolate per

portare alla sua distruzione fisica in tutto o in parte;

(d) Imporre misure volte a prevenire le nascite all'interno del gruppo;

(e) Trasferire con la forza i bambini del gruppo a un altro gruppo.

Articolo III

I seguenti atti sono punibili:

(a) Genocidio;

(b) Cospirazione per commettere genocidio;

(c) Incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio;

(d) Tentativo di commettere genocidio;

(e) Complicità nel genocidio.

Articolo IV

Le persone che commettono genocidio o uno qualsiasi degli altri atti elencati nell'articolo III saranno punite, indipendentemente dal fatto che siano governanti costituzionalmente responsabili, funzionari pubblici o privati.

Articolo V

Le Parti contraenti si impegnano a promulgare, in conformità con le rispettive Costituzioni, la legislazione necessaria per dare effetto alle disposizioni della presente Convenzione e, in particolare, a prevedere sanzioni effettive per le persone colpevoli di genocidio o di uno qualsiasi degli altri atti elencati nell'articolo III.

Articolo VI

Le persone accusate di genocidio o di uno qualsiasi degli altri atti elencati nell'articolo III saranno giudicate da un tribunale competente dello Stato nel territorio in cui è stato commesso l'atto, o da un tribunale penale internazionale che possa avere giurisdizione in relazione a quelle parti contraenti che avranno accettato la sua giurisdizione.

Articolo VII

Il genocidio e gli altri atti elencati nell'articolo III non sono considerati reati politici ai fini dell'estradizione.

Le Parti contraenti si impegnano in tali casi a concedere l'estradizione in conformità con le loro leggi e trattati in vigore.

Articolo VIII

Qualsiasi Parte contraente può chiedere agli organi competenti delle Nazioni Unite di intraprendere tali azioni ai sensi della Carta delle Nazioni Unite che ritengono appropriate per la prevenzione e la soppressione di atti di genocidio o di uno qualsiasi degli altri atti elencati nell'articolo III.

Articolo IX

Le controversie tra le Parti contraenti relative all'interpretazione, all'applicazione o all'adempimento della presente Convenzione, comprese quelle relative alla responsabilità di uno Stato per il genocidio o per uno qualsiasi degli altri atti elencati nell'articolo III, sono sottoposte alla Corte internazionale di giustizia su richiesta di una delle parti della controversia.

Articolo X

La presente Convenzione, di cui i testi cinese, inglese, francese, russo e

spagnolo sono ugualmente autentici, avrà la data del 9 dicembre 1948.

Articolo XI

La presente Convenzione sarà aperta fino al 31 dicembre 1949 alla firma per conto di qualsiasi membro delle Nazioni Unite e di qualsiasi Stato non membro al quale sia stato indirizzato un invito alla firma dall'Assemblea generale.

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Dopo il 1° gennaio 1950, la presente Convenzione può essere addressa a nome di qualsiasi membro delle Nazioni Unite e di qualsiasi Stato non membro che abbia ricevuto un invito come detto in quanto di cui al momento.

Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo XII

Qualsiasi Parte contraente può in qualsiasi momento, mediante notifica indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite, estendere l'applicazione della presente Convenzione a tutti o a uno qualsiasi dei territori per la conduzione delle cui relazioni estere tale Parte contraente è responsabile.

Articolo XIII

Il giorno in cui sono stati depositati i primi venti atti di ratifica o di adesione, il Segretario generale redige un verbale e ne trasmette una copia a ciascun Membro delle Nazioni Unite e a ciascuno degli Stati non membri di cui all'articolo XI.

La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del ventesimo strumento di ratifica o adesione.

Qualsiasi ratifica o adesione effettuata successivamente a quest'ultima data entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di ratifica o adesione.

Articolo XIV

La presente Convenzione rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni a partire dalla data della sua entrata in vigore.

In seguito rimarrà in vigore per periodi successivi di cinque anni per le Parti contraenti che non l'hanno denunciato almeno sei mesi prima della scadenza del periodo in corso.

La denuncia deve essere effettuata mediante notifica scritta indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Articolo XV

Se, a seguito di denunce, il numero delle Parti della presente Convenzione dovesse diventare inferiore a sedici, la Convenzione cesserà di essere in vigore a partire dalla data in cui l'ultima di queste denunce diventerà effettiva.

Articolo XVI

Una richiesta di revisione della presente Convenzione può essere presentata in qualsiasi momento da qualsiasi Parte contraente mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario Generale.

L'Assemblea Generale deciderà le eventuali misure da intraprendere in relazione a tale richiesta.

Articolo XVII

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite notifica a tutti i Membri delle Nazioni Unite e agli Stati non membri contemplati nell'articolo XI quanto segue:

- (a) Firme, ratifiche e accessioni ricevute ai sensi dell'articolo XI;
- (b) Notifiche ricevute ai sensi dell'articolo XII;
- (c) la data in cui la presente Convenzione entra in vigore ai sensi dell'articolo XIII;
- (d) Denunce ricevute ai sensi dell'articolo XIV;
- (e) L'abrogazione della Convenzione ai sensi dell'articolo XV;
- (f) Notifiche ricevute ai sensi dell'articolo XVI.

Articolo XVIII

L'originale della presente Convenzione sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

Una copia certificata della Convenzione deve essere trasmessa a ciascun Membro delle Nazioni Unite e a ciascuno degli Stati non membri contemplati nell'articolo XI.

Articolo XIX

La presente Convenzione sarà registrata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite alla data della sua entrata in vigore.